

Comune di Settimo Rottaro (TO)

Organo di revisione

Verbale n. 1 del 27 marzo 2023

Oggetto: Parere su “**Variazione, in esercizio provvisorio, al Bilancio di previsione 2023, ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, del D. L. n. 77/2021 come convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.**” assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

PREMESSA

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022-2024;
- con deliberazione n. 16 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui e alla conseguente variazione di esigibilità;
- con deliberazione n. 24 del 16/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/07/2022, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la seconda variazione agli stanziamenti di bilancio 2022-2024;
- con deliberazione n. 40 del 28/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/12/2022, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare la terza variazione agli stanziamenti di bilancio 2022-2024;
- In data 27/03/2023 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva ratifica del Consiglio Comunale, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi, una proposta di delibera di Giunta relativa a “**Variazione, in esercizio provvisorio, al Bilancio di previsione 2023, ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, del D. L. n. 77/2021 come convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.**” assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto l’articolo 175 del TUEL che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;

Visto l’articolo 175 comma 4 del TUEL che prevede che “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportuna motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti

e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;

Richiamati:

- il [Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'interno](#) pubblicato in GU n 295 del 19 dicembre con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- il comma 775 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023;
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011) che disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
- l'art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che dispone: "*Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*";
- la risposta del MEF ad apposito quesito inerente all'argomento (FAQ n. 48):
"Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)";

Visto lo statuto dell'Ente ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore ha proceduto alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alla competenza degli organi nell'adozione dei provvedimenti di variazione di cui ai commi 2, 5-bis e 5-quater dell'art. 175 TUEL e ritiene che siano state rispettate.

Il Revisore Unico, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile della variazione di bilancio, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL, ha proceduto all'esame della documentazione allegata alla delibera:

Prospetto variazioni entrate;

Prospetto variazioni uscite;

Quadro di controllo degli equilibri di bilancio;

In sintesi, sono esposte le variazioni al bilancio di previsione:

Variazioni	anno 2023	anno 2024	anno 2025
Maggiori entrate			
Titolo 2, Tipologia 0101	47.427,00		
Titolo 4, Tipologia 0200	143.055,00		
...			
Totale maggiori entrate	190.482,00		
Minori entrate			
...	-		
...			
Totale minori entrate	-		
Maggiori spese			
Miss. 1, Progr. 11, Tit. 1	47.427,00		
Miss. 1, Progr. 11, Tit. 2	143.055,00		
...			
Totale maggiori spese	190.482,00		
Minori spese			
...	-		
Totale minori spese	-		
Riepilogo variazioni positive	190.482,00		
Riepilogo variazioni negative	190.482,00		
Differenza	-		

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le variazioni proposte siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

Tenuto conto di quanto specificato gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel risultano assicurati, anche successivamente alle variazioni delle previsioni.

Verifica della coerenza esterna

In merito alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24/12/2012 n. 243, ai sensi del comma 819 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018 ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e **i comuni** concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi da 820 a

826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In base al comma 820 a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i **comuni** utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Ai sensi del comma 821 gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato alla variazione al bilancio di previsione è garantito in base ai dati previsionali il rispetto del risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese contenute nella variazione di bilancio proposta è stata richiesta ed ottenuta la documentazione relativa alle voci di bilancio variare ed i necessari chiarimenti per la verifica di attendibilità e congruità.

Le variazioni risultano attendibili e congrue e tengono conto dei limiti delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso,

in base alle motivazioni espresse il sottoscritto revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla **“Variazione, in esercizio provvisorio, al Bilancio di previsione 2023, ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, del D. L. n. 77/2021 come convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.”** assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Settimo Rottaro, 27/03/2023

Il Revisore Dr. Mauro Ronchi

